



Istituto Veneto  
di Scienze Lettere  
ed Arti

**6-9 marzo 2013**

**Il "Commonwealth" veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica – identità e peculiarità**

**The Venetian "Commonwealth" between 1204 and the end of the Republic - identity and specificities**

***Amministrare la giustizia: legislazione e codificazioni***

**Dieter Girgensohn**

Abstract

Nello Stato dei Veneziani vigeva, come principio fondamentale, la garanzia della giustizia equa per tutti, senza guardare allo stato sociale dell'individuo: i nobili reggenti, gli altri cittadini di varia categoria nella capitale, gli abitanti del Dogado, i sudditi viventi nei possedimenti della Terraferma italiana e d'oltremare. Questo principio costituisce uno dei capisaldi del famoso mito di Venezia, e poiché gli uomini erano ovviamente contenti del modo in cui la giustizia veniva amministrata da parte dei governanti, è anche una delle ragioni principali tra quelle che si offrono per spiegare la millenaria esistenza della Repubblica. La sua realizzazione quotidiana spettava agli uffici statali e ai tribunali di varia istanza; giacché queste magistrature erano composte sempre da nobili eletti, cioè membri del Maggior Consiglio, la garanzia di giustizia per tutti partiva direttamente dal ceto reggente. Per le sentenze pronunciate nelle corti e per le decisioni prese negli uffici la fonte primaria doveva essere naturalmente la norma scritta. Si può, tuttavia, immaginare che fosse tutt'altro che facile trovare la legge da applicarsi a uno specifico caso, individuandola nella massa delle deliberazioni emanate dai grandi consessi dello Stato – Maggior Consiglio, Senato, Quarantia, Consiglio di dieci – poiché alla loro fervida attività legislativa si contrapponeva una forza assai debole per quanto riguardava la sistemazione del materiale legale. Lo statuto del 1242 ad opera del doge Iacopo Tiepolo, è l'ultima codificazione completa del diritto civile di Venezia, aggiornata una sola volta nel 1346 quando il doge Andrea Dandolo ci aggiunse un libro VI raccogliendo le nuove leggi emanate nel frattempo; questa compilazione rimase in vigore fino alla fine della Repubblica. Si avverte il netto contrasto con altre città italiane, dalle vicine Treviso, Padova, Verona a Bologna, Pisa, Siena e così via, nelle quali esistono serie di compilazioni statutarie in versione revisionata o rifatta interamente, talora già dal XII secolo e fino al XVI. A Venezia invece si preferì l'uso di capitolari, cioè raccolte delle disposizioni legali, ciascuna riferentesi a una singola magistratura oppure a un consiglio, che raccoglieva le norme importanti per l'istituto rispettivo. Di regola a una parte sistematica, che può risalire al secolo XIII, fanno seguito le nuove leggi in ordine cronologico, talvolta fino al Settecento inoltrato; tuttavia, quelle superate si cancellarono solo di rado. Il numero dei capitolari conservati in manoscritti, soprattutto nell'Archivio di Stato e nella Biblioteca del Museo Correr, può raggiungere un centinaio. Essi appartengono a una numerosa serie di consessi, tribunali e uffici, dal Minor Consiglio ai Giudici del proprio e ai visdomini del Fondaco dei Tedeschi. Poiché sembra che queste raccolte delle disposizioni legali fossero riservate all'uso interno della rispettiva magistratura e non fossero consultabili da persone private, risulta con qualche probabilità che la maggior parte della norma di diritto sia rimasta nascosta durante il periodo della Repubblica.. Sorprende, quindi, che ciò nonostante la gente non avesse perduto la fiducia, credendo ciecamente, come pare, nell'equa giustizia praticata nello Stato di Venezia.